

3.1 PREMESSA

Con i Quaderni della Nautica 2003, si è voluto iniziare un viaggio “virtuale” tra le legislazioni degli Stati dell’UE in cui è particolarmente sviluppato il diporto nautico.


Nelle pagine che seguono si illustra brevemente, nella stessa prospettiva, la disciplina applicata in Grecia, paese meta di molti diportisti italiani e non, riportando, senza nulla innovare, quanto letto nel seguente sito internet: www.ente-turismoellenico.com.

3.2 MINISTERO ELLENICO DELLA MARINA MERCANTILE (YEN)

Il settore marittimo va considerato uno degli elementi trainanti dell'economia greca. Basti pensare che l'incidenza percentuale della flotta ellenica (considerando tutte le tipologie di naviglio) è di circa il 10% su base mondiale e di circa il 40% di quella comunitaria. Le funzioni giuridiche e amministrative di un così vasto settore sono affidate al Ministero ellenico della Marina Mercantile (Y.E.N.) - Dipartimento per la politica della navigazione - la cui organizzazione centrale prevede 5 Direzioni Generali (tra cui quella dei trasporti marittimi da cui dipende il naviglio da diporto) e 21 Direttorati, mentre a livello periferico l'articolazione prevede 163 tra dipartimenti e Autorità portuali che rappresentano l'omologo delle Capitanerie di porto italiane.

La competenza specifica per quanto riguarda la tenuta dei registri, viene affidata al Registro Nautico Ellenico.

Per la collocazione geografica del Paese, l'Amministrazione pubblica greca considera il mare come punto di riferimento e di sviluppo delle molteplici attività ad esso legate. Innegabilmente di grande rilievo è inoltre la presenza turistica con ovvi riflessi sulla navigazione da diporto effettuata anche da numerose unità straniere in acque greche.



3.3 CLASSIFICAZIONE E IMMATRICOLAZIONE DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO

La normativa in materia di navigazione, avendo origini antiche risulta naturalmente molto complessa, dovendo fare ultimamente anche i conti proprio con lo sviluppo del settore nautico da diporto.

Su questo specifico aspetto un punto di riferimento normativo è costituito dalla Legge 2743/99 come modificata dalla Legge 3182/2003; ma come detto l'impianto giuridico sulla materia è molto più ampio comprendendo anche la direttiva comunitaria adottata (94/25/CE) in materia di diporto.

Con riguardo all'inquadramento giuridico, la normativa greca ricorda per grandi linee quella italiana, prevedendo una distinzione tra imbarcazioni e natanti da diporto e quindi l'assoggettamento a discipline diverse a seconda della classe di appartenenza.

Sotto l'aspetto della documentazione di bordo infatti le imbarcazioni da diporto private di lunghezza superiore ai 10 metri devono disporre del Bollettino di Movimento delle Imbarcazioni da Diporto (c.d. DE.K.P.A.) che viene rilasciato dall'Autorità Portuale del luogo ove l'unità staziona stabilmente ovvero, in mancanza di stabilità di ormeggio (ad esempio barche estere) dall'autorità portuale competente sul primo porto di attracco in Grecia. Tale documento, sotto la responsabilità del comandante dell'unità, deve essere presentato per essere vidimato dalle successive autorità portuali competenti sui porti di arrivo e partenza. Per le imbarcazioni straniere, al rilascio del DE.P.K.A. è connesso anche il pagamento di un tributo, su base trimestrale calcolato a partire dalla data di ingresso nelle acque territoriali elleniche e ammontante a 14,67 € per metro.

Per quanto riguarda i natanti invece è previsto il rilascio di un documento denominato Bollettino di movimento natanti (Transit Log Book). Per il TLB la competenza è sempre delle autorità portuali che lo rilasciano dietro il pagamento di un tributo forfetario che si aggira intorno ai 30 €.

I tributi sopracitati, tuttavia, in applicazione dei principi stabiliti dalle leggi comunitarie in materia di libera circolazione dei beni e dei servizi nello spazio economico europeo, non devono essere più corrisposti dalle unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi membri della U.E., restando invece in vigore per le unità extracomunitarie.

Ricapitolando sia il DE.P.K.A. che il TLB non sono più necessari nel caso che l'unità batta bandiera di uno dei Paesi UE.

Le procedure di immatricolazione tengono ovviamente conto oltre che della legislazione nazionale anche della direttiva comunitaria 95/24/CE, per cui

anche per l'iscrizione nei registri della Grecia va verificato se l'unità debba essere munita o meno della marcatura CE. Ricordiamo che solo le unità circolanti in ambito comunitario prima del 16 giugno 1998 non sono assoggettate a tale normativa.

Anche i cittadini stranieri, unici proprietari, possono richiedere l'iscrizione di un'imbarcazione nei registri ellenici, presentando un certificato di cancellazione dal registro del Paese di provenienza. Inoltre gli interessati dovranno richiedere un apposito codice fiscale denominato "AFM" rilasciato dall'ufficio esattoriale - emissione codice fiscale per stranieri.

La documentazione da presentare (personalmente dal proprietario o da persona legittimamente delegata) per ottenere l'iscrizione è la seguente:

- Istanza in duplice copia;
- Titolo di proprietà, che può essere costituito dalla fattura di acquisto dell'imbarcazione e del motore con su riportati i dati anagrafici dell'acquirente e del rivenditore o da scrittura privata con sottoscrizione firmata ed autenticata (con traduzione in lingua ellenica se proveniente da Stato estero);
- Fotocopia della dichiarazione provvisoria IVA se del caso, - F.P.A. - che riporta l'acquisto, vidimata dall'Ufficio esattoriale competente;
- Fotografia dell'imbarcazione;
- 2 fotografie del proprietario;
- Ricevuta di versamento dell'importo di 3 € circa per diritti di trascrizione;
- Dichiarazione (autocertificata) della non iscrizione dell'imbarcazione e del motore presso altra Autorità portuale e della veridicità del codice fiscale riportato sulla domanda di iscrizione;
- Documentazione tecnica - Per le unità importate dopo il 16.6.1998 vanno presentate, a corredo dell'istanza, la certificazione di esame CE del tipo e la dichiarazione di conformità del costruttore nonché, qualora sull'imbarcazione sia installato un motore, la certificazione del fabbricante del motore dal quale risulti la potenza massima del motore stesso.

3.4 ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI UNITÀ DA DIPORTO

Ai fini del comando, la legislazione greca prevede per la navigazione di piccoli natanti da diporto, gommoni ed affini il possesso della patente nautica quando il motore installato a bordo abbia una potenza superiore agli 8 HP e/o per qualsiasi imbarcazione che superi i 25 nodi velocità. Proprio sotto questo aspetto giova ricordare che i natanti nazionali, non essendo muniti di licenza, non sono in possesso di alcun documento che costituisca il collegamento con lo Stato di appartenenza (il certificato d'uso del motore non è sufficiente a dimostrare la nazionalità del natante), per cui ai proprietari può essere richiesta la patente nautica (Paese di appartenenza).

Agli stranieri è permessa la navigazione qualora nel Paese di provenienza la patente non sia obbligatoria (circostanza da comprovare con documentazione rilasciata dalle autorità del proprio Paese).

In caso che non sia possibile esibire nessuna delle documentazioni accennate, è necessario munirsi del permesso, contattando l'autorità portuale del primo porto di accesso in Grecia che potrà concederlo dopo aver espletato un breve esame di idoneità e che avrà una validità non superiore a 3 mesi.

3.5 DOTAZIONI DI SICUREZZA

Sotto il profilo della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare la normativa greca ha dei punti in comune con quella nazionale, in quanto al comandante dell'unità viene imposta una dotazione minima di sicurezza, lasciando poi al comandante stesso la valutazione sull'opportunità di imbarcare le altre dotazioni di sicurezza e gli altri mezzi di salvataggio che si ritengono necessari, limitandosi a consigliarne alcune.

La tabella sottostante, a titolo di esempio, riporta le dotazioni richieste a bordo dei natanti:

DOTAZIONI OBBLIGATORIE	DOTAZIONI CONSIGLIATE
Un salvagente o un giubbotto di salvataggio pari al numero delle persone riportate sulla licenza del natante	Una coppia di remi di riserva, anche in caso di natante di motore
Tre bengala a mano	Un salvagente anulare, con cima di almeno 15 metri
Un candelotto fumogeno	Una torcia
Un estintore portatile di tipo conforme CO2 a schiume o polvere	Uno scalmo di riserva
Un apparato per radiocomunicazioni	Un'ancora galleggiante
Luci di segnalazione – è sufficiente una luce bianca se il natante non è a motore – Negli altri casi le luci sono quelle previste dai regolamenti internazionali – fanale rosso a sinistra, fanale verde a destra e fanale bianco in testa d'albero ovvero fanale combinato tricolore in testa d'albero	Cassetta medicinale con equipaggiamento medico di primo soccorso Attrezzo per lo svuotamento (secchio, sassola)



Selinunte, dimensione e mare della "Magna Grecia"